



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORDSUALI

Procedura di concordato minore RG. 4/24

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente del 12.3.24 ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato in data 5.3.24 dai [REDACTED] con l'assistenza dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono a [REDACTED] Comune di Oristano compreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che la domanda di accesso appare ammissibile considerato che, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso corredata, emerge:
 - che i ricorrenti non rivestono la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;
 - che i ricorrenti non presentano i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
 - che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio dei debitori, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori, e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell'art. 74 CCII;
 - che, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 2, CCII;
- rilevato altresì che, con il ricorso, i ricorrenti hanno chiesto che venga disposta la sospensione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- visto l'art. 78 CCII.

DISPONE

- dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del tribunale nel rispetto della normativa sulla *privacy*;
- la sospensione della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Oristano n. rg. 44/22 e che non possano essere iniziate azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

Si comunichi.

Oristano, 18.3.24

Il Giudice Designato

Andrea Bonetti

Firmato Da: BONETTI ANDREA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a0c4fad30879179

